

**COMUNE DI CASALMAGGIORE**

**-PROVINCIA DI CREMONA-**



**Regolamento**  
**per l'applicazione**  
**dell'Imposta Municipale Propria**  
**(IMU)**

**Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 05/05/2020**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/05/2020**

**In vigore dal 01.01.2020**

# **INDICE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto impositivo
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Soggetto passivo
- Art. 5 - Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 6 - Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 7 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 8 - Definizione di aree edificabili
- Art. 9 - Definizione di terreno agricolo
- Art. 10 - Determinazione della base imponibile
- Art. 11 - Determinazione dell'imposta dovuta
- Art. 12 - Aliquote e detrazioni d'imposta

## **TITOLO II AGEVOLAZIONI**

- Art. 13 - Esclusioni, esenzioni e riduzioni

## **TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO**

- Art. 14 - Dichiarazioni
- Art. 15 - Termini per il versamento
- Art. 16 - Modalità del versamento
- Art. 17 - Funzionario responsabile IMU
- Art. 18 - Attività di controllo
- Art. 19 - Verifiche ed accertamenti
- Art. 20 - Contenzioso
- Art. 21 - Rateizzazione
- Art. 22 - Rimborsi
- Art. 23 - Compensazione

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 24 - Entrata in vigore e clausola di adeguamento

# **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Casalmaggiore della nuova IMU, in vigore dal 1 gennaio 2020 istituita e disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità e adempimenti per l'applicazione dell'imposta e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D. Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

## **Art. 2**

### **Presupposto impositivo**

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Casalmaggiore, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla normativa vigente o dal presente regolamento.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 6 e 7, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

## **Art. 3**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno

cui l'imposta si riferisce.

#### **Art. 4** **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il possessore di immobili, vale a dire il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del Codice Civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'art. 69, co. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 206/2005 il versamento dell'IMU è effettuato da chi amministra il bene.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
9. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche per l'applicazione di esenzioni o agevolazioni.

#### **Art. 5** **Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo**

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.

2. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
3. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale essendo destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato ed essendo priva di autonomo valore di mercato.
4. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
5. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

#### **Art. 6** **Definizione di abitazione principale e pertinenze**

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.
4. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
5. Sull'imposta dovuta per le abitazioni principali classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si applica una detrazione nella misura di euro 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare. La stessa è ripartita in egual misura tra i soggetti passivi d'imposta per i quali l'immobile ha i requisiti di abitazione principale,

proporzionalmente ai mesi di possesso.

La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977 (art. 749 L. 160/2019).

#### **Art. 7**

#### **Unità abitative assimilate all'abitazione principale**

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

#### **Art. 8**

#### **Definizione di aree edificabili**

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, co. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali di cui all'art. 2135 del Cod. Civ..

3. Su richiesta del contribuente, il Comune attesta se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

## **Art. 9** **Definizione di terreno agricolo**

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

## **Art. 10** **Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Per i fabbricati di cui al precedente comma, nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Al fine di agevolare il calcolo dell'imposta da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili.

Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta.

Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di area fabbricabile il valore di rettifica è almeno quello deliberato dalla Giunta Comunale o, se maggiore, quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

Qualora il contribuente abbia dichiarato/versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello deliberato dalla Giunta, non ha diritto ad alcun rimborso.

Il soggetto passivo che dichiara un valore inferiore a quello predeterminato, deve specificare in dichiarazione i particolari elementi che incidano negativamente sul valore dell'area. L'ufficio tributi effettua la valutazione in sede di controllo della dichiarazione relativa.

Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo o delle altre caratteristiche sopra indicate. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.

8. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, co. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

**Art. 11**  
**Determinazione dell'imposta dovuta**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

**Art. 12**  
**Aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese. In caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissate dalla legge. .
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

## TITOLO II AGEVOLAZIONI

### Art. 13

#### Esclusioni, esenzioni e riduzioni

1. **Esclusioni** - Sono esclusi dall'imposta:

- a) le abitazioni principali ad eccezione, in ogni caso, di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- b) le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 7;

2. **Esenzioni** - Sono esenti dall'imposta:

- a) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, co.3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- c) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- f) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- g) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- h) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- l) sono altresì esenti:
  - gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;
  - gli immobili concessi in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed

esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statuari degli enti stessi.

L'esenzione di cui ai commi precedenti opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU da presentarsi entro i termini di legge;

m) a decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### 3. Riduzioni

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del Codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- c) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni. Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile, l'inagibilità o inabitabilità deve essere sopravvenuta e deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

A titolo esemplificativo, possono essere considerati inagibili o inabitabili:

- i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;
- i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- i fabbricati che presentino strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) o strutture verticali (muri portanti) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;

La riduzione alla metà della base imponibile si applica a partire dalla data di

presentazione all'ufficio protocollo comunale della richiesta di dichiarazione di inagibilità/inabitabilità rivolta all'ufficio tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Qualora la fatiscenza dichiarata risulti superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria l'Ufficio Tributi, previo parere dell'Area Tecnica Comunale, procederà ad accertamento. Ai predetti uffici deve essere garantito l'accesso all'immobile, pena la decadenza del beneficio fiscale.

La base imponibile è ridotta del 25 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

## **TITOLO III**

### **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO**

#### **Art. 14**

#### **Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 13, comma 2, lett. i), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.

2. La dichiarazione può essere presentata mediante:

- a) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
- b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- c) trasmissione telematica diretta con posta elettronica certificata;
- d) trasmissione telematica indiretta con posta elettronica certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i.. Ogni singola dichiarazione deve essere inviata con apposita PEC e prende un proprio numero di protocollo; non sono ammesse PEC con invio cumulativo di più dichiarazioni.

3. La presentazione della dichiarazione deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

6. La dichiarazione è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste dal modello comunale o ministeriale, qualora il dato mancante sia necessario per la quantificazione del tributo o possa pregiudicare l'attività di controllo dell'ente. E' altresì nulla la dichiarazione non firmata. La dichiarazione può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione è considerata come non presentata.

#### **Art. 15**

#### **Termini per il versamento**

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, come ben specificato dalla Circolare del 18 marzo 2020 n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 16**

### **Modalità del versamento**

1. I versamenti dell'imposta dovuta sono effettuati utilizzando il modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Casalmaggiore, corrispondente a B898, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale centralizzato ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. 296/2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori/pari o inferiori a 50 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3. L'imposta non è versata qualora essa, nella sua entità annua, sia uguale o inferiore all'importo stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, pari ad € 12,00 alla data di approvazione del presente regolamento.

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.

#### **Art. 17**

#### **Funzionario Responsabile IMU**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della L. 160/2019 e s.m.i..

#### **Art. 18**

#### **Attività di controllo**

1. L'ufficio tributi provvede al controllo delle dichiarazioni, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio tributi utilizza ed incrocia i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nonché da altri enti. Il funzionario responsabile assume tutte le iniziative utili a contrastare l'evasione fiscale e può invitare il cittadino a fornire dati, notizie, documenti, risposte a quesiti o questionari e ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione tributaria, qualora gli stessi non siano reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni.

3. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire specifici compensi al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

#### **Art. 19**

#### **Verifiche ed accertamenti**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, o richiedere dati e documenti;
- b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;

- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
  - d) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
    - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
    - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
  - e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e da altri enti.
2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006 nonché dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente regolamento delle entrate tributarie del Comune. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento. Le sanzioni applicate sono le seguenti:
- in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i.;
  - in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno

solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00 qualora ne derivi un danno per il Comune;
- le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio non procede all'emissione dell'avviso di accertamento qualora l'ammontare del provvedimento, comprensivo di tributo, sanzione ed interessi, sia pari o inferiore all'importo indicato nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie che attualmente è pari ad € 12,00. Qualora il credito sia pari o inferiore a detta somma, si procede all'emissione dell'avviso di accertamento in presenza di una violazione perpetrata per più annualità.

## **Art. 20 Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 546/1992, che disciplina il processo tributario.

## **Art. 21 Rateizzazione**

1. La rateizzazione dei versamenti risultanti da avvisi di accertamento o da ingiunzioni di pagamento, può essere concessa in base alla disciplina stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali che, alla data di approvazione del presente regolamento, è la seguente:

- Su richiesta dell'interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può essere concessa la rateizzazione delle somme di importo pari o

superiore ad € 100,00 risultanti da avvisi di accertamento e da ingiunzioni di pagamento, secondo il seguente schema:

- a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 ad € 500,00 in due rate bimestrali;
- c) da € 500,01 ad € 3.000,00 da tre a sei rate bimestrali;
- d) da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da sette a dodici rate bimestrali;
- e) oltre 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili.

Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

- La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento o comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 30 giorni dalla data di presentazione, i termini per il pagamento dell'avviso di accertamento
- Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.
- Il funzionario responsabile stabilisce il numero di in cui suddividere il debito, applicando il principio della proporzionalità e valutando l'effettiva situazione finanziaria del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.
- Per importi rilevanti, almeno pari ad € 50.000, il Comune può richiedere la presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
- In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8;
- Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
- In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate bimestrali anche non consecutive nell'arco di un anno, o di due rate mensili anche non consecutive nell'arco di sei mesi:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
  - b) l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata o alla riscossione tramite ruolo o ingiunzione;

- c) il credito non può più essere rateizzato.
- Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento, dichiarato decaduto dal beneficio e ancora moroso alla data di richiesta della rateizzazione.

## **Art. 22** **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero, in caso di contenzioso, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) le modalità di versamento delle somme richieste a rimborso;
- f) la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste alle lettere a), b), c) e) ed f) del comma 2. La mancanza della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento è superabile qualora dalle banche dati dell'Ufficio Tributi gli importi indicati nell'istanza di rimborso risultino incassati.

Qualora vi sia stato riconoscimento dell'illegittimità dell'accertamento o dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore, il rimborso è atto dovuto; l'istanza del contribuente ha carattere di semplice sollecito senza obbligo di motivazione e di allegazione di documenti.

4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4, il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della

comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

6. Sulle somme dovute a seguito di rimborso si applicano gli interessi nella misura del tasso legale stabilito periodicamente con apposito decreto ministeriale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Non si procede al rimborso di somme inferiori all'importo stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, pari ad € 12,00 con esclusione degli interessi alla data di approvazione del presente regolamento, per anno solare.

### **Art. 23 Compensazione**

La compensazione è ammessa nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) compensazione tra diversi anni d'imposta:

la compensazione del credito IMU o TASI a favore del contribuente maturato nei cinque anni d'imposta precedenti a quello oggetto d'imposizione, può avvenire con l'IMU dovuta al Comune per rate non ancora scadute, a condizione che sia fornita notizia al Comune, in data precedente al versamento operato con la compensazione, tramite comunicazione scritta in carta libera o su apposito modulo contenente:

- le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- ✓tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo/ingiunzione;
- ✓tributi riscossi mediante concessionari;
- ✓intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- ✓somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

Qualora, durante la successiva attività di controllo, l'Ufficio Tributi dovesse riscontrare il mancato diritto totale o parziale alla suddetta compensazione, potrà procedere all'emissione di avviso di accertamento;

b) compensazione tra IMU e TASI dovuta e versata nello stesso anno d'imposta:

l'Ufficio Tributi, qualora durante l'attività di controllo dovesse riscontrare, in base ai dati disponibili o anche all'eventuale comunicazione da parte del contribuente, un credito IMU o TASI a favore del contribuente, potrà riconoscere d'ufficio la compensazione del suddetto credito con l'eventuale debito riscontrato per l'IMU o la TASI dovuta per il

medesimo anno d'imposta ed emetterà l'eventuale avviso di accertamento per la sola differenza. L'avviso di accertamento deve indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure detratta in compensazione dai successivi versamenti.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24**

#### **Entrata in vigore e clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di IMU.